



**COMUNE DI FAGNANO OLONA  
PROVINCIA DI VARESE**

---

**SETTORE SOCIO-CULTURALE**

**UTILIZZO “BUONI SPESA” PER SODDISFARE LE NECESSITA’ PIU’ URGENTI ED ESSENZIALI IN OCCASIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19**

**CONVENZIONE**

L’anno duemilaventi, il giorno ....., del mese di ..... presso la residenza municipale di Fagnano Olona, viene stipulata la presente Convenzione

**TRA**

- il Comune di Fagnano Olona (P.I. 00214240129), qui rappresentato dal Responsabile del Settore Socio-Culturale, dott. Clelia Mazzone, nata a Busto Arsizio il 20.04.1969, domiciliata per la funzione presso la sede comunale,

E

- la Impresa/Società \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ con sede a Fagnano Olona - in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (P.I./C.F. \_\_\_\_\_ -), Telefono \_\_\_\_\_ - e-mail \_\_\_\_\_, iscritta alla CC.IAA. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ - in possesso di autorizzazione relativa all’esercizio-, qui rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ quale dichiara di sottoscrivere la convenzione nella sua qualità di Legale Rappresentante/Socio della suddetta Impresa/Società,

**PREMESSO**

Piazza Cavour n. 9 - CAP 21054 Fagnano Olona (VA)  
Tel. 0331/616511 – Fax 0331/616559 - P.IVA 00214240129  
E-mail [protocollo@comune.fagnanoolona.va.it](mailto:protocollo@comune.fagnanoolona.va.it)  
P.E.C. [protocollo.fagnanoolona@legalmail.it](mailto:protocollo.fagnanoolona@legalmail.it)



- ✓ che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile con Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ha stanziato fondi a supporto dei Comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;
- ✓ che con determinazione n. 156 del 02.04.2020, si è stabilito di erogare dei “Buoni Spesa” ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, individuati con idoneo Avviso, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
- ✓ che è stata avviata la procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse al fine di individuare gli esercizi commerciali, presenti sul territorio, interessati a convenzionarsi per l’utilizzo dei buoni spesa che verranno consegnati ai nuclei familiari;

## PRESO ATTO

che la presente Misura ha natura straordinaria e contingente e intende avviare cooperazioni e buone prassi fra gli attori territoriali condividendo un impegno etico fondamentale in questa situazione economica difficile a causa delle conseguenze dell’emergenza COVID-19;

Tutto ciò premesso,

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. L’Impresa/la Società si impegna ad assicurare alle condizioni di seguito elencate, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, la fornitura di generi alimentari o prodotti di prima necessità (es.: prodotti prima infanzia, igiene personale, prodotti per l’incontinenza, etc.) a coloro che presentano alla cassa apposito buono, denominato “Buono Spesa”, rilasciato dal Comune. Verranno consegnati, ai nuclei familiari individuati dall’Ufficio Servizi Sociali, buoni dal valore di € 25,00 cadauno che potranno essere utilizzati, anche cumulativamente, per pagare i prodotti che verranno acquistati nel periodo dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Per acquisti effettuati con i buoni spesa non è prevista alcuna forma di resto o compensazione. L’importo massimo spendibile non potrà superare il valore del/i Buono/i assegnato/i. Nel caso venga effettuata una spesa superiore al valore dei buoni assegnati la differenza della spesa sarà a carico del soggetto beneficiario. Il soggetto convenzionato dovrà ritirare, fisicamente, i buoni al termine dell’acquisto dei prodotti descritti al successivo punto 3. In quell’occasione dovrà essere emesso regolare scontrino fiscale.
2. Il soggetto convenzionato dovrà rispettare i termini della presente convenzione, con diligenza e regolarità, restando il Comune, al riguardo, completamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità a qualunque titolo anche nei riguardi di terzi.
3. Si conviene, altresì, che i “Buoni Spesa” dovranno essere spesi esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità (es.: prodotti prima infanzia, igiene personale, prodotti per l’incontinenza, etc.). A tal fine il soggetto convenzionato apporrà il proprio **timbro** e la **data** sui buoni al momento della fruizione degli stessi. I buoni ritirati in difformità a quanto sopra precisato non danno diritto al corrispettivo pattuito.

4. I buoni non sono monetizzabili, non possono essere usati per scopi diversi da quanto stabilito con la presente convenzione e non danno luogo ad alcuna forma di resto o compensazione al beneficiario.
5. Il soggetto convenzionato garantisce che è in grado di fornire i prodotti di cui ai punti 1 e 3.
6. Il soggetto convenzionato è responsabile di eventuali danni derivanti al Comune di Fagnano Olona e/o ai beneficiari in occasione o in conseguenza della fornitura dei prodotti di cui ai punti 1 e 3, nonché a causa del mancato rispetto delle norme del commercio in genere.
7. Il presente accordo ha validità per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, con possibilità di proroga in relazione alle misure che verranno approvate.
8. Per la gestione del presente accordo non è dovuta alcuna commissione aggiuntiva rispetto al valore nominale dei buoni. Il Comune pagherà al soggetto convenzionato i buoni entro 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo della relativa **richiesta di rimborso (semplice nota di pagamento)**, corredata dai buoni medesimi, non dovrà essere emessa fattura elettronica. Le richieste di rimborso potranno essere emesse con cadenza non inferiore alla mensilità.
9. Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione, qualora rilevino consistenti inadempimenti della controparte, trascorsi 60 giorni dalla specifica comunicazione di diffida.
10. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, di procedere a rinnovo o a proroga della convenzione mediante comunicazione scritta.
11. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, nel corso dell'esecuzione di quanto stabilito dal presente atto, è competente il Foro di Busto Arsizio.
12. E' fatto obbligo al soggetto convenzionato di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal Regolamento Europeo 2016/679, nonché dal T.U. 196/2003 e s.m.i..

Tutti i dati forniti, nell'ambito del rapporto con la presente amministrazione comunale, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del comune, incluse le finalità relative alla presente convenzione, così come definite dalla normativa vigente (D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, Legge 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. n. 118/2011 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato, D.Lgs. 50/2016 e tutta la normativa e le disposizioni in tema di contratti).

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente comma 2; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione e/o il mancato mantenimento dei contratti sopra menzionati. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID, nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le amministrazioni e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. I dati personali sopra evidenziati potranno essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali del comune. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici in attuazione delle disposizioni di legge e di regolamento sopra citati. I dati personali potrebbero essere soggetti a diffusione in attuazione delle disposizioni in tema di anticorruzione e trasparenza.

Titolare del trattamento dei dati è il comune di Fagnano Olona - nella persona del Sindaco pro tempore - con sede in Piazza Cavour 9 – 21054 Fagnano Olona.

Il titolare ha nominato il responsabile della Protezione dei Dati personali, contattabile all'indirizzo email: [dpo@comune.fagnanoolona.va.it](mailto:dpo@comune.fagnanoolona.va.it) .

Fagnano Olona, li

Per il Comune di Fagnano Olona  
Il Responsabile del Settore Socio-Culturale  
(D.ssa Clelia Mazzone)

Per l'Impresa/Società  
Il Legale Rappresentante

Piazza Cavour n. 9 - CAP 21054 Fagnano Olona (VA)  
Tel. 0331/616511 – Fax 0331/616559 - P.IVA 00214240129  
E-mail [protocollo@comune.fagnanoolona.va.it](mailto:protocollo@comune.fagnanoolona.va.it)  
P.E.C. [protocollo.fagnanoolona@legalmail.it](mailto:protocollo.fagnanoolona@legalmail.it)

